



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1524**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento). Modificazioni della disciplina dettata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2216 del 2009 relativa all'intervento di sostegno economico di cui all'art. 35, comma 2.

Il giorno **25 Giugno 2010** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: ASSESSORI **MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti: **LORENZO DELLAI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento), come modificato dall'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 2 del 2009 (Legge finanziaria di assestamento 2009), che prevede l'attivazione di interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali a favore sia di soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo sia di soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo;

- Valutati gli esiti della sperimentazione dell'intervento condotta a far data dal 1° ottobre 2009, giorno di inizio della raccolta delle relative domande;

- Considerate le osservazioni ed i quesiti avanzati dai soggetti coinvolti a vario titolo nella raccolta delle domande (sportelli di informazione ed assistenza al pubblico della Provincia, servizi sociali territorialmente competenti ed istituti di patronato);

- Ritenuto necessario in particolare:

a) dettagliare le modalità di individuazione dei componenti il nucleo familiare ai fini della determinazione del requisito economico per l'accesso all'intervento e per la quantificazione dell'intervento stesso;

b) ampliare le deroghe all'onere di ricerca attiva di un impiego;

c) individuare modalità specifiche, basate sulla rilevazione di indici di consumo, per la valutazione della congruità della domanda presentata e definire le conseguenze procedurali dell'eventuale incongruità;

d) ampliare le tipologie di nuclei familiari per i quali l'accesso all'intervento è subordinato ad una verifica preventiva da parte dei servizi sociali territorialmente competenti, segnatamente ponendo un requisito lavorativo più restrittivo dell'accesso all'intervento erogato dall'Agenzia provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa;

e) specificare le peculiarità dei servizi sociali nella gestione dell'intervento e nel rilascio dell'attestazione dell'insussistenza della necessità di un percorso sociale ai fini dell'accesso all'intervento;

f) inasprire la sanzione del rifiuto di un impiego, ampliando anche la tipologia di eventi equiparati al rifiuto;

g) precisare le modalità specifiche di valutazione della condizione economica per l'accesso, nello specifico prevedendo, in certa misura, la possibilità di dedurre nel calcolo del reddito disponibile gli importi relativi ai canoni di locazione e agli interessi su mutuo ipotecario per l'immobile costituente prima abitazione;

h) conseguentemente, sopprimere, nella quantificazione della misura dell'intervento, la quota aggiuntiva a sostegno dei nuclei familiari che hanno in locazione l'immobile costituente prima abitazione;

i) dettagliare condizioni e modalità per l'attualizzazione dell'ICEF a seguito di cambiamenti significativi.

- Visti i documenti recanti "Disciplina dell'intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007" e "Intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 - valutazione della condizione economica", qui allegati rispettivamente ai numeri 1 e 2;

- Acquisito il parere favorevole della IV Commissione permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, espresso nella riunione di data 18 giugno 2010;

- Acquisiti i pareri dei servizi di staff;

- A voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare il documento recante “Disciplina dell’intervento di sostegno economico di cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007”, qui allegato al numero 1;
- 2) di approvare il documento recante “Intervento di sostegno economico di cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 - valutazione della condizione economica”, qui allegato al numero 2;
- 3) di determinare nei termini seguenti la somma massima deducibile su base mensile, come previsto dal punto 2., lettera b), dell’allegato 2, dai nuclei familiari titolari di contratto di locazione o di contratto di mutuo per l’alloggio costituente prima abitazione in base al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero di componenti	Importo deducibile €
1	205,00
2	215,00
3	245,00
4	260,00
5	295,00
6	330,00
7	390,00
8 e oltre	405,00

- 4) di individuare la condizione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a) dell’allegato 1 nella maturazione di copertura previdenziale obbligatoria per un periodo almeno pari a 8 settimane o 2 mesi o 56 giorni a seconda del regime contributivo obbligatorio di appartenenza;
- 5) di determinare nei termini seguenti i valori annui degli indici di consumo considerati dal punto 4. dell’allegato 2:

a) consumi di base (lettera a)

N. componenti	1	2	3	4	5	+1
Alimentari	2.496	3.960	4.584	4.812	5.892	852
Abbigliamento e calzature	360	588	876	1.056	984	156
Energia elettrica	168	216	264	324	312	36
Comunicazioni	168	240	276	336	480	84
Spesa totale €	3.192	5.004	6.000	6.528	7.668	1.128

b) spese per il mantenimento di autoveicoli (lettera c): 2.000,00 € per ogni autoveicolo posseduto al 31/12 dell’anno di riferimento

- c) costo forfetario al mq. per la gestione dell'alloggio (lettera d): €18,00.
- 6) di stabilire che la disciplina dei documenti di cui ai punti 1) e 2) si applica alle domande raccolte a far data dal giorno 1 luglio 2010, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 dell'allegato 1, che ha efficacia retroattiva;
- 7) di stabilire che gli allegati n. 1 e n. 2 alla presente deliberazione sostituiscono gli allegati n. 1 e n. 2 della deliberazione n. 2216 di data 11 settembre 2009 e di confermare quant'altro già disposto con quest'ultimo provvedimento.

MLK